

Dichiarazioni tardive

Cassazione Civile, Sez. VI-1, 23 settembre 2021, n. 25911 - Pres. U.L.C.G. Scotti - Rel. E. Campese - G. D.M. c. Fallimento IAL Sicilia

Fallimento - Accertamento del passivo - Ammissione - Dichiarazioni tardive - Insinuazione al passivo - Fissazione dell'adunanza dopo il termine di centoventi giorni - Proroga del termine per le domande tardive - Esclusione - Ragioni - Fattispecie

(Legge fallimentare artt. 16, 98 e 101)

Non può darsi alcuna "automaticità" tra fissazione dell'adunanza dei creditori di cui all'art. 16, comma 1, n. 4), l. fall. oltre il centoventesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza di fallimento e proroga del termine di cui all'art. 101, comma 1, l.fall. (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
1) "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 16 e 101 l.fall. in relazione all'art. 360, comma 1, c.p.c.", insistendosi nella tempestività della domanda ex art. 101 l.fall. in questione sul presupposto che, diversamente da quanto opinato dal tribunale, proprio in considerazione del fatto che l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo era stata fissata oltre il termine di centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento previsto dall'art. 16, comma 1, n. 4), l.fall. (precisamente dopo 122 giorni), doveva ritenersi che, così operando, si era implicitamente sancita la particolare complessità della procedura, come peraltro testimoniato anche dal fatto che il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a procedere al deposito frazionato del progetto di stato passivo, tenuto conto dell'elevato numero delle domande di ammissione pervenute. Pertanto, dovendosi considerare prorogato a 180 giorni il termine di cui all'art. 16, comma 1, n. 4), l.fall., per le insinuazioni tempestive, doveva parimenti ritenersi prorogato a diciotto mesi (in luogo dei dodici normalmente previsti) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo il termine per la proposizione delle domande tardive ex art. 101 l.fall. (omissis).
2. La [...] doglianza è infondata alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso (omissis).
2.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'art. 16, comma 1, nn. 4) e 5), l.fall. (nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, modificato, da ultimo, dal d.lgs. n. 169 del 2007), sanciscono, rispettivamente, che la sentenza con cui il tribunale dichiara il fallimento "stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura" ed "assegna ai creditori e ai temi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione". Ne consegue che, per essere considerate "tempestive", le domande di insinuazione dei creditori devono essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data dell'adunanza fissata per

l'esame dello stato passivo. Tale adunanza, peraltro, deve essere fissata entro centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento, "ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura".
2.3.1. Quest'ultima dicitura, dunque, lascia intendere che la concreta configurabilità di una situazione di particolare complessità della procedura, quale ragione giustificatrice della fissazione della predetta adunanza dei creditori entro il maggior termine di 180 giorni (invece che 120) dalla sentenza di fallimento, debba essere ivi motivata, seppure concisamente. Ne deriva che al fatto che l'adunanza medesima sia eventualmente fissata (come pacificamente accaduto nella specie) dal tribunale oltre il termine di centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento, senza, però, nulla argomentarsi circa la riscontrata particolare complessità della procedura, non può attribuirsi, di per sé, attesa la non univocità di una conclusione tal senso, alcun significato di implicito riconoscimento di una siffatta complessità. Del resto, benché l'art. 16, comma 1, n. 4), l.fall., qualifichi come "perentorio" il termine ivi previsto, la sua mera inosservanza (se del caso rilevante in altra sede) non potrebbe comportare alcuna decadenza, inerendo ad un atto del giudice delegato ed essendo inipotizzabile che non si faccia luogo all'esame del passivo.
2.3.2. A tanto deve solo aggiungersi che neppure può condividersi l'argomentazione del D. M. in forza della quale l'autorizzazione a procedere al deposito frazionato dello stato passivo avrebbe comportato una tacita proroga del termine ordinario. È palese, infatti, che un siffatto *modus procedendi* può essere conseguenza di una prassi dovuta ad esigenze meramente pratiche, spesso dettata dal numero di domande da trattare e dalla organizzazione discrezionale del ruolo di udienza da parte di ciascun giudice delegato.
2.4. Parzialmente diverso si rivela, poi, il tenore letterale dell'art. 101 l.fall. (nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, modificato, da ultimo, dal d.lgs. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221 del 2012), recante la disciplina delle domande tardive di credito. In particolare, per quanto di interesse specifico nell'odierna controversia, il comma 1 dell'appena menzionata disposizione sancisce

che “le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi”. In altre parole, sono da considerarsi domande tardive di credito, regolamentate dalla citata norma, quelle proposte dai creditori una volta scaduto il termine (fino a trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori di cui all’art. 16, comma 1, n. 4), l.fall.) per le domande cd. tempestive e sempre che siano trasmesse al curatore entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Lo stesso articolo precisa, inoltre, che il termine da ultimo indicato “può” essere prorogato dal tribunale, con la sentenza dichiarativa di fallimento, in caso di particolare complessità della procedura.

2.5. Il complessivo quadro normativo descritto lascia chiaramente intendere che le norme di cui all’art. 16, comma 1, n. 4), l.fall. ed all’art. 101, comma 1, l.fall., disciplinano termini affatto diversi. Invero: i) il primo è riferito ad un’attività da compiersi, poi, dal giudice delegato; il secondo è espressamente assegnato ai creditori per l’esercizio della facoltà ivi riconosciuti; ii) quello del citato art. 16 l.fall. è ricompreso nell’intervallo temporale tra il deposito della sentenza di fallimento ed i centoventi (o centottanta) giorni ad essa successivi; il termine di cui all’art. 101, comma 1, l.fall., invece, ha sostanzialmente, come *dies a quo*, il ventinovesimo giorno antecedente l’adunanza dei creditori predetta, e pende fino alla scadenza del dodicesimo mese dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (relativo alle domande tempestive). Il tribunale, peraltro, “può” prorogare questa scadenza fino al diciottesimo mese dal deposito del menzionato decreto, espressamente prevedendolo nella sentenza dichiarativa di fallimento e sempre che ritenga la procedura di particolare complessità Cass. nn. 16487-16488 del 2021, nonché Cass. n. 21226 del 2021 e Cass. nn. 16943-16946 del 2021, tutte rese in fattispecie assolutamente analoghe a quella odierna).

2.6. Quanto fin qui detto consente ragionevolmente di opinare che, attesa la chiara discrezionalità (testimoniata dall’utilizzo della locuzione verbale “può”) di una proroga come quella da ultimo indicata e la necessità che di essa sia fatta menzione espressa nella sentenza dichiarativa di fallimento, previo accertamento della particolare complessità della procedura, l’assunto ancora oggi sostenuto dal D. M. - secondo cui l’essere stata fissata l’adunanza dei creditori di cui all’art. 16, comma 1, n. 4), l.fall., oltre il 120 giorni dal deposito della sentenza di fallimento, avrebbe determinato, *sic et simpliciter*, la proroga (fino a 180 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo) del termine per la proposizione delle domande tardive stante l’implicito riconoscimento della particolare complessità dell’aperta procedura fallimentare - non può essere condiviso.

2.6.1. Infatti, come è assolutamente pacifico tra le parti, alcunché il Tribunale di Palermo ha previsto, sul punto, nella sentenza dichiarativa di fallimento dello “IAL Sicilia”. A tanto deve aggiungersi che proprio il diverso tenore letterale dei due articoli prima esaminati induce alla conclusione che non può darsi alcuna “automaticità” (come, invece, sostanzialmente invocato dal D. M.) tra fissazione, seppure immotivatamente avvenuta, dell’adunanza dei creditori di cui all’art. 16, comma 1, n. 4), l.fall., oltre il centoventesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza di fallimento e la (oggi pretesa) proroga, affatto discrezionale, del termine di cui all’art. 101, comma 1, l.fall.

2.6.2. *Alteris verbis*, ove pure si voglia ipotizzare che la particolare complessità di una procedura fallimentare legittimi (ovvero, nella specie, abbia legittimato implicitamente) il tribunale ad ampliare il termine di cui all’art. 16, comma 1, n. 4), l.fall., benché senza darne espressamente conto, ciò non significa, né può automaticamente comportare, che il medesimo tribunale sia (ovvero, nella specie, fosse stato), implicitamente o esplicitamente, obbligato a prorogare, solo per questo, e senza un’inequivoca motivazione sul punto nella sentenza dichiarativa di fallimento, pure il diverso termine di cui all’art. 101, comma 1, l.fall.

(*omissis*).

Cassazione Civile, Sez. VI-1, 28 settembre 2021, n. 26501 - Pres. e Rel. M. Ferro - A. P. P. c. Fallimento IAL Sicilia

Fallimento - Accertamento del passivo - Ammissione - Dichiarazioni tardive - Insinuazione al passivo - Fissazione dell’adunanza dopo il termine di centoventi giorni - Proroga del termine per le domande tardive - Esclusione - Ragioni - Fattispecie

(Legge fallimentare artt. 16, 98 e 101)

In tema di ammissione allo stato passivo del fallimento, nella fissazione dell’adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni indicato dall’art. 16, comma 1, n. 4, l.fall., non può intendersi implicita l’estensione a diciotto mesi del termine per le insinuazioni tardive, ai sensi dell’art. 101, comma 1, l.fall., evocando le due norme altrettante distinte attività e postulando la seconda di esse la necessità di una proroga esplicita contenuta nella sentenza di fallimento e specificamente quantificata, senza alcun automatismo correlato con il rispetto del termine imposto dalla prima (*massima non ufficiale*).

La Corte (*omissis*).

Considerato che:

1. con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., degli artt. 16 e 101 l.fall., denunciando la mancata considerazione complessiva degli stessi alla luce della quale il tribunale avrebbe dovuto ritenere operante, nel caso di specie, la proroga del termine di presentazione delle domande di insinuazione da dodici a diciotto mesi dal deposito del decreto di stato passivo e, dunque, ammettere il credito vantato in quanto tempestivamente insinuato in data 17 ottobre 2018; una lettura combinata dei due articoli avrebbe così legittimato un'operatività tacita della proroga del termine di cui all'art. 101 l.fall., al ricorrere del medesimo presupposto della particolare complessità della procedura che l'art. 16 l.fall. pone alla base della facoltà del giudice delegato di tenere l'udienza di esame dello stato passivo oltre il termine di 120 giorni ed entro quello di 180 giorni dal deposito della sentenza; nello specifico, stante l'identità di presupposto e la circostanza che l'art. 16 l.fall. non richiede che il tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento debba prorogare espressamente il termine per la trasmissione delle domande tardive dei crediti, la proroga

del termine di cui all'art. 16 l.fall. implicherebbe automaticamente quella di cui all'art. 101 l.fall.; avendo nel caso il tribunale fissato l'udienza di esame dello stato passivo il centoventiduesimo giorno successivo al deposito della sentenza, il termine di cui all'art. 101 l.fall., sarebbe stato tacitamente prorogato a diciotto mesi, pur in assenza di una sua espressa previsione nella dichiarazione di fallimento (*omissis*);

3. il ricorso è infondato; è sufficiente richiamare, a giustificazione del non accoglimento del ricorso, l'indirizzo giurisprudenziale sorto in seno ad una vicenda perfettamente sovrapponibile, per il quale "in tema di ammissione allo stato passivo del fallimento, nella fissazione dell'adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni indicato dall'art. 16, comma 1, n. 4), l.fall. non può intendersi implicita l'estensione a diciotto mesi del termine per le insinuazioni tardive, ai sensi dell'art. 101, comma 1, l.fall. evocando le due norme altrettante distinte attività e postulando la seconda di esse la necessità di una proroga esplicita contenuta nella sentenza di fallimento e specificamente quantificata, senza alcun automatismo correlato con il rispetto del termine imposto dalla prima" (Cass. n. 16944/2021). (*omissis*).

Lo scrutinio sulla "particolare complessità della procedura" ai sensi dell'art. 101 l.fall. di Federico Canazza (*)

La Corte di cassazione, nel volgere di pochi giorni, si è trovata a decidere in merito a due vicende aventi ad oggetto la presentazione di domande tardive di crediti oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo ed in assenza di un'esplicita proroga nella sentenza di fallimento ex art. 101, comma 1, l.fall. (espressione del potere del tribunale di dilazionare detto termine sino a diciotto mesi). Nell'affermare l'inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva di credito nelle fattispecie *de quibus*, la Suprema Corte ha chiarito come non si possa giungere ad una conclusione di differente tenore anche nel caso in cui l'adunanza dei creditori per l'accertamento del passivo sia fissata ad una data posteriore alla scadenza del termine ordinario di centoventi giorni dal deposito della pronuncia di fallimento, in esercizio della facoltà prevista dall'art. 16, comma 1, n. 4, l.fall., dovendosi invero riconoscere che la fissazione dell'esame delle insinuazioni tempestive in data successiva ai predetti centoventi giorni non implica che il relativo scrutinio sulla "particolare complessità della procedura" si possa riflettere nella diversa proroga per il deposito delle tardive, che l'art. 101 l.fall. espressamente presuppone come statuizione *ad hoc*.

La fattispecie al vaglio della Suprema Corte

Al fine di meglio comprendere le decisioni della Corte di Cassazione n. 25911/2021 e 26501/2021 assunte nel settembre 2021 è opportuno ripercorrere

brevemente i fatti caratterizzanti la fattispecie al vaglio della medesima, avendo a mente che l'elemento sul quale si incentrano (in buona parte) i ricorsi verte sulla circostanza che, con la pronuncia dichiarativa di fallimento il tribunale competente,

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

ossia quello di Palermo, avesse fissato - ex art. 16, comma 1, n. 4, l.fall. - l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo (poco) oltre il termine di centoventi giorni contemplato dalla predetta norma, senza nulla specificare in ordine alla configurabilità, o meno, di una "particolare complessità della procedura", che la stessa norma considera come elemento necessario affinché il tribunale possa prevedere una proroga del predetto termine sino a centottanta giorni.

In tale contesto, i ricorrenti, nonostante avessero depositato precedenti istanze tempestive di insinuazione al passivo (così evidentemente manifestando la loro conoscenza - sin dall'origine - dell'intervenuto fallimento), hanno proposto anche delle domande tardive, trasmettendole alla curatela oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 101 l.fall. (e - nella specie - non soggetto a sospensione feriale, in quanto si trattava di crediti di lavoro (1)).

Il Tribunale di Palermo, condividendo le precedenti decisioni assunte dal giudice delegato, ha respinto le opposizioni, considerando le domande ex art. 101 l.fall. inammissibili proprio per essere state presentate oltre il predetto termine di dodici mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.

La Corte di cassazione è stata quindi investita del compito di valutare la correttezza, o meno, delle difese svolte dai ricorrenti già avanti al tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, che involgevano la considerazione che una lettura isolata dell'art. 101 l.fall. condurrebbe all'erronea esclusione della proroga del termine per l'accertamento del passivo.

Secondo l'interpretazione fornita dai ricorrenti, qualora si procedesse ad una lettura combinata degli artt. 16 e 101 l.fall., dovrebbe ammettersi che il tribunale, al momento della dichiarazione di fallimento, compia una scelta valutativa circa lo stato di "particolare complessità della procedura"; nel caso in cui non riconosca detta ipotesi, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo verrebbe fissata entro il termine perentorio di centoventi giorni dal deposito della sentenza; in caso contrario il termine verrebbe esteso a centottanta giorni. Sicché il discrimine fra l'una o l'altra ipotesi dovrebbe rivenirsi, attesa

l'espressa natura perentoria di detto termine, nella mera individuazione - prima od oltre il termine di centoventi giorni - del momento dell'adunanza, con la conseguenza che, qualora la l'adunanza dei creditori sia fissata oltre il termine ordinario di centoventi giorni indicato dall'art. 16, comma 1, n. 4, l.fall., ciò comporterebbe *ipso facto* che la procedura debba intendersi di "particolare complessità" e che il termine per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo tardive sia tacitamente (*rectius*: automaticamente) esteso a diciotto mesi, ai sensi del primo comma dell'art. 101 l.fall.

Sempre i ricorrenti, infine, nel tentativo di avvalorare la propria tesi, hanno sostenuto che la "particolare complessità" richiesta dall'art. 101 l.fall. per prorogare sino a diciotto mesi il termine di deposito delle domande tardive avrebbe altresì dovuto rivenirsi nell'autorizzazione rilasciata dal giudice delegato al curatore di procedere al deposito frazionato del progetto di stato passivo.

Il dettato dell'art. 16 l.fall.

Il panorama normativo che regola la materia è costituito, oltre che dal disposto dell'art. 101, comma 1, l.fall. (oggetto di specifica trattazione nel prosieguo del presente commento), anche dall'art. 16, comma 1, n. 4), l.fall., a mente del quale, la sentenza dichiarativa di fallimento indica il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si darà corso - conformemente a quanto previsto agli artt. 95 e 96 l.fall. - all'esame dello stato passivo, che deve tenersi entro il termine di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza medesima (2).

Il tribunale, inoltre, stando al dettato del primo comma, n. 5), della predetta norma "assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4) per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione" (3).

In merito alla previsione contenuta nell'art. 16, comma 1, n. 4), l.fall., è bene porre in evidenza due aspetti significativi.

(1) Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 5 maggio 2017, n. 10944, in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it>, la quale ha precisato che, in tema di fallimento, "la sospensione dei termini durante il periodo feriale, pur applicandosi in via generale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92, r.d. n. 12 del 1941 e degli artt. 1 e 3, l. n. 742 del 1969, ai giudizi per l'accertamento dei crediti concorsuali, non opera in quelli in cui si controverta dell'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, i quali, benché da trattarsi con il rito fallimentare, sono assoggettati al regime

previsto dall'art. 3 citato, in ragione della materia che ne forma l'oggetto".

(2) L. De Simone, *La domanda di insinuazione del credito allo stato passivo*, in AA.VV., *I crediti nel fallimento*, a cura di G. Villanacci, Padova, 2015, 1.

(3) M. Spiotta, *Le domande tempestive e i mezzi d'impugnazione*, in AA.VV., *Fallimento e concordato fallimentare*, a cura di A. Jorio, II, Torino, 2016, 1993, e L. Guglielmucci, *Diritto fallimentare*, Torino, 2015, 50.

In primo luogo, il legislatore, con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha previsto, senza fornire alcuna indicazione in merito, la possibilità per il tribunale di indicare in sentenza, in caso di procedimenti di “particolare complessità” una data per l’udienza di verifica dei crediti nel termine di centottanta giorni, in luogo degli ordinari centoventi (4).

La previsione appare certamente opportuna ove si consideri che, in passato, alla luce delle numerose attività previste nel lasso di tempo in questione (*i.e.* l’avviso ai creditori *ex art.* 92 l.fall., la presentazione delle domande di insinuazione entro trenta giorni prima dell’udienza di verifica ai sensi dell’art. 93 l.fall., il deposito dello stato passivo entro i quindici giorni precedenti l’adunanza dei creditori conformemente all’art. 95 l.fall.), era stata sottolineata dalla dottrina la ristrettezza dei termini risultanti dal combinato disposto degli artt. 16, 93 e 95 l.fall. (5).

I casi di “particolare complessità” cui si riferisce la norma potrebbero essere ricondotti alle ipotesi caratterizzate dall’elevato numero di creditori (6), dalla lacunosità e/o parzialità della documentazione, ovvero dall’eventuale difficoltà incontrata dal curatore nel reperirla, così come, ancora, dalla problematicità nell’individuazione ed interpretazione di alcuni elementi in diritto e/o in fatto che possono rallentare e/o complicare il lavoro di quest’ultimo, o, ancora, dalla residenza di molti creditori oltre i confini nazionali (7). Pare, al contrario, lecito ritenere che non possa essere disposta l’anticipazione della data dell’adunanza per l’esame dello stato passivo stabilita nella sentenza dichiarativa del fallimento, dal momento che simile anticipazione comprimerebbe illegittimamente la facoltà data ai possibili interessati di presentare la domanda di ammissione al passivo (8).

Secondariamente, una delle novità apportate alla norma in esame riguarda(va) la perentorietà del termine di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione assegnato ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del fallito.

Tale novella era stata, peraltro, specificamente esaminata nella Relazione all’atto del Governo n. 540, relativo allo “Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al r.d. 16.3.1942, n. 267”, nella quale può leggersi che “in un’ottica di razionalizzazione dell’accertamento del passivo, è stata prevista la perentorietà del termine per il deposito delle domande di guisa che le stesse non potranno più essere presentate sino alla pronuncia del decreto di esecutività dello stato passivo”.

Il disposto dell’art. 16, comma 1, n. 4, l.fall., nel definire “perentorio” il termine per la fissazione dell’adunanza in cui si procederà all’esame delle insinuazioni tempestive, esprime un’esigenza di chiarezza, certezza e uniformità di trattamento nelle scansioni procedurali della verifica del passivo e, al contempo, l’evidente preoccupazione del legislatore che il fallimento proceda, fin dal suo avvio, secondo tempi scanditi e celeri (9).

Il carattere di perentorietà del termine entro cui l’adunanza deve tenersi non comporta però alcuna specifica nullità e/o decadenza processuale nel caso in cui non venga rispettato (10), trattandosi peraltro di un adempimento al quale deve procedere il giudice delegato (11) e considerato il fatto che, dal suo mancato rispetto, non potrà (comunque) derivarne il mancato esame dello stato passivo (12).

(4) A. Caiafa, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Roma, 2016, 308, e G.U. Tedeschi, *L’accertamento del passivo*, in AA.VV., *Le riforme della legge fallimentare*, a cura di A. Didone, I, Torino, 2009, 1069.

(5) G. Minutoli, *Art. 16. Sentenza dichiarativa di fallimento*, in AA.VV., *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, a cura di M. Ferro, Padova, 2014, 265.

(6) P. Roncoletta, *Della dichiarazione di fallimento*, in AA.VV., *Codice del fallimento*, a cura di M. Bocchiola - A. Paluchowski, Milano, 2013, 267; M. Montanari, *Le insinuazioni tardive*, in AA.VV., *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, diretto e coordinato da A. Jorio - M. Fabiani, Bologna, 2010, 1550; S. Bonfatti - P.F. Censoni, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2009, 58, e M. Fabiani - G.B. Nardecchia, *Formulario commentato della legge fallimentare*, Milano, 2007, 80, i quali sottolineano come il numero di creditori non emerga necessariamente dall’istruttoria prefallimentare.

(7) D. Manente, *Art. 101. Domande tardive di crediti*, in AA.VV., *Commentario breve alla legge fallimentare*, diretto da A. Maffei Alberti, Padova, 2013, 686.

(8) Cfr. Trib. Roma 3 giugno 1996, in *Giur. merito*, 1997, 993.

(9) G. Fauceglia, *L’accertamento del passivo*, in AA.VV., *Crisi d’impresa e procedure concorsuali*, diretto da O. Cagnasso - L. Panzani, II, Torino, 2016, 1676.

(10) A. Mirabelli, *Dichiarazione di fallimento*, in AA.VV., *Fallimento e crisi d’impresa*, Milano, 2019, 311; P. Farina, *La sentenza dichiarativa di fallimento*, in AA.VV., *Trattato delle procedure concorsuali. Introduzione generale. Il fallimento. Presupposti - Processo - Organi*, a cura di A. Jorio - B. Sassani, I, Milano, 2014, 534; G. Cavalli, *La sentenza dichiarativa di fallimento*, in S. Ambrosini - G. Cavalli - A. Jorio, *Il fallimento*, Padova, 2009, 211, e F. De Santis, *La dichiarazione di fallimento*, in AA.VV., *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da V. Buonocore - A. Bassi e coordinato da G. Capo - F. De Santis - B. Meoli, I, Padova, 2010, 347.

(11) S. Casarino, *La dichiarazione di fallimento*, in AA.VV., *Fallimento e altre procedure concorsuali. Normativa e giurisprudenza ragionata*, a cura di P.G. Demarchi, Milano, 2009, 79.

(12) U. De Crescenzio - E. Mattei - L. Panzani, *La riforma organica delle procedure concorsuali. Commento al d.lgs. 9.1.2006, n. 5. Diritto fallimentare*, collana diretta da L. Panzani, Milano, 2006, 23.

Da quanto precede emerge che al termine di cui trattasi, contrariamente a quanto specificamente indicato nel corpo della norma, dovrà attribuirsi la qualifica di ordinatorio (13), con la sola conseguenza che dal suo mancato rispetto, tutt'al più, potranno derivarne effetti sul piano disciplinare per coloro i quali non lo rispettino (14).

Naturalmente, conseguenza principe della menzionata previsione è che i creditori che non rispettino il termine non potranno presentare domanda tempestiva d'insinuazione, ma dovranno ricorrere alle forme previste per le insinuazioni tardive (di cui *infra*) (15). Si è osservato in dottrina come, qualora - per le più svariate ragioni oggettive e di ordine pratico (si pensi, ad esempio, alle difficoltà che il curatore potrebbe incontrare nell'elaborazione della situazione debitoria del soggetto fallito o, più semplicemente, a ritardi nella consegna della comunicazione che contiene l'indicazione della data dell'adunanza) - il creditore non sia messo in condizione di predisporre e depositare nei termini previsti dalla norma la propria domanda di insinuazione, non vi sarebbe alcuna motivazione giuridica per "sanzionare" il creditore stesso attribuendo la qualifica di "tardiva" alla sua istanza.

Gli autori che hanno sollevato la questione individuano una possibile soluzione nell'applicazione della regola prevista dall'art. 184-bis c.p.c., che consente la "rimessione in termini" nel caso in cui la parte sia incolpevolmente incorsa in decadenze (16): così operando si potrebbe facilmente giungere a considerare come "tempestiva" un'insinuazione presentata oltre i termini per fatto non imputabile al creditore. Da ultimo, è bene rammentare come la Suprema Corte abbia chiarito che "il termine perentorio di centoventi giorni, fissato nella sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 16, primo comma, n. 4), R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), per l'adunanza dei creditori, ed il termine perentorio di trenta giorni,

per la presentazione di domande di ammissione al passivo tempestive ai sensi dell'art. 16, primo comma, n. 5), e dell'art. 93, primo comma, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), sono soggetti al regime della sospensione feriale, in quanto trattasi di termini di natura prettamente processuale, dovendosi tutelare il diritto di difesa delle parti ed in ragione della natura giurisdizionale e decisoria del procedimento di accertamento del passivo, strutturato sullo schema del processo ordinario di cognizione, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione" (17).

Il disposto dell'art. 101 l.fall.

Come precedentemente emerso, l'art. 101 l.fall. disciplina la materia delle domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, prevedendo - con una significativa innovazione rispetto alla disciplina pregressa (18) e con l'intento di evitare la presentazione delle domande di ammissione al passivo in prossimità dell'udienza (così da rendere disagiata il compito di verifica attribuito al curatore) - che tutte le domande depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo debbano essere considerate - per l'appunto - tardive (19), precisando altresì che, in caso di "particolare complessità della procedura", il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.

Si tratta di una formula i cui contenuti - come *infra* si chiarirà - devono essere di volta in volta definiti avendo a mente le particolarità della singola procedura fallimentare (20), fermo restando che il termine - sia esso stabilito in centoventi giorni, ovvero in

(13) S. Maldarella, *Art. 16. Sentenza dichiarativa di fallimento*, in AA.VV., *Codice del fallimento e delle procedure concorsuali*, a cura di S. Ambrosini - C. Trapuzzano, Molfetta, 2019, 133, e G. Bongiorno, *La dichiarazione di fallimento: profili sistematici*, in AA.VV., *Le riforme della legge fallimentare*, a cura di A. Didone, I, Torino, 2009, 337.

(14) M. Faccioli, *Art. 16. Sentenza dichiarativa di fallimento*, in AA.VV., *Commentario breve alla legge fallimentare*, diretto da A. Maffei Alberti, Padova, 2013, 99.

(15) F. Russo, *Il procedimento per la dichiarazione di fallimento (la fase c.d. prefallimentare)*, in AA.VV., *Trattato di diritto delle procedure concorsuali*, diretto e coordinato da U. Apice, I, Torino, 2010, 119, e G. Pellegrino, *L'insinuazione al passivo. La domanda di ammissione al passivo*, in AA.VV., *Trattato di diritto delle procedure concorsuali*, diretto e coordinato da U. Apice, II, Torino, 2010, 103.

(16) V. Vitalone - S. Chimenti - R. Riedi, *Il diritto processuale del fallimento*, Torino 2008, 43.

(17) Cass. Civ. 7 marzo 2016, n. 4408, in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it/>, e Cass. Civ. 24 luglio 2012, n. 12960, in questa *Rivista*, 2013, 423.

(18) L'art. 101 l.fall. è stato sostituito dall'art. 86, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e, per quanto qui di interesse, successivamente modificato dall'art. 17, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(19) Si rammenta come trovi applicazione il principio affermato da Cass. Civ. 30 giugno 2014, n. 14767, in *Giur. it.*, 2014, 2729, secondo cui i commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c. si applicano con la particolarità che - rispetto al termine a scadenza successiva - lo slittamento va inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo od al sabato in cui cada il termine.

(20) G.B. Nardecchia, *Art. 101. Domande tardive di crediti*, in AA.VV., *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, a cura di M. Ferro, Padova, 2014, 1311.

centottanta - deve considerarsi (sempre) di natura perentoria (21).

La possibilità di elevare il termine ordinario di dodici mesi, sino ad un massimo di diciotto mesi, esclusivamente con la sentenza che dichiara il fallimento appare peraltro poco coerente con le finalità della disposizione: al momento della pronuncia della dichiarazione di fallimento, invero, è plausibile che il tribunale non sia in grado di valutare la complessità della procedura (22); sarebbe quindi preferibile ammettere che la proroga possa essere disposta dal tribunale anche nel corso della procedura (prima che il termine dei dodici mesi sia decorso) (23).

Quanto alle ragioni della proroga, si può ipotizzare che per "complessità della procedura" si debbano intendere - in maniera simile a quanto avviene ai sensi dell'art. 16, comma 1, n. 4), l.fall. - l'elevato numero di creditori, la difficoltà dei creditori nel raccogliere la documentazione per presentare la domanda e la difficoltà del curatore nell'informare adeguatamente tutti i creditori.

Alla luce del fatto che l'art. 96 l.fall. consente la prosecuzione delle operazioni di verifica in una o più udienze successive, viene da domandarsi quale sia l'effetto di un eventuale differimento dell'udienza di verifica dello stato passivo: al riguardo, il dato testuale condurrebbe al riconoscimento che il termine sia "fisso" e debba necessariamente decorrere dalla "prima" udienza di verifica dei crediti, ossia da quella formalmente riportata nella pronuncia di fallimento (24) e a conforto di tale soluzione militerebbe il predetto carattere perentorio del termine (25).

A ben vedere, la soluzione preferibile appare però quella che distingue tra apertura delle operazioni di verifica con differimento per la loro prosecuzione e mero rinvio dell'adunanza, ammettendo solo nella seconda ipotesi che il termine si computi a ritroso dall'udienza fissata a seguito di rinvio puro e semplice, in quanto essa rappresenta in effetti la prima occasione reale di disamina delle domande tempestive (26).

Il termine di trenta giorni prima dell'udienza va computato con riferimento al momento in cui la domanda giunge alla curatela, in quanto il termine *de quo* deve intendersi a "favore" del curatore (27): in tale contesto, le domande presentate in ritardo possono qualificarsi come tardive, purché vengano presentate entro il termine finale previsto dalla norma; qualora ciò non accadesse, ossia qualora decorresse il termine finale (di dodici o diciotto mesi), il creditore decadrebbe dal diritto di partecipare al concorso (28), salvo dimostrare di non aver potuto presentare la domanda per causa ad essi non imputabile (29).

Il fondamento logico-giuridico sotteso alle decisioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, in virtù dei contenuti degli artt. 16 e 101 l.fall., ha - correttamente - ritenuto di non aderire alla tesi secondo cui la proroga del termine per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo possa desumersi dalla fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo oltre il centoventesimo giorno dalla dichiarazione di fallimento.

(21) F. Dimundo - B. Quatraro, *Accertamento del passivo*, in AA.VV., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, diretto da G. Fauceglia - L. Panzani, Torino, 2009, 1056, e P.P. Ferraro, *Art. 101. Domande tardive di crediti*, in AA.VV., *La legge fallimentare dopo la riforma*, a cura di A. Nigro - M. Sandulli - V. Santoro, 2, Torino, 2010, 1283.

(22) S. De Matteis, *101. Domande tardive di crediti*, in AA.VV., *Codice commentato del fallimento. Diritto europeo, Normativa transfrontaliera, Normativa tributaria. Amministrazione straordinaria. Sovraindebitamento*, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2017, 1372.

(23) A. Marcone, *L'accertamento del passivo*, in AA.VV., *Forulario commentato del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, diretto da L. Panzani, Torino, 2013, 924 e 925; G.U. Tedeschi, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Padova, 2006, 411; M. Vitello, *Lo stato passivo*, in AA.VV., *Le nuove procedure concorsuali*, a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2008, 177; F. Lamanna, *Il nuovo procedimento di accertamento del passivo*, Milano, 2006, 604, e F. Dimundo - B. Quatraro, *Accertamento del passivo*, in AA.VV., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, diretto da G. Fauceglia - L. Panzani, Torino, 2009, 1057.

(24) F. Rampini Boncori, *Verifica del passivo*, in AA.VV., *Fallimento e crisi d'impresa*, Milano, 2019, 541; T. Liuzzi, *La domanda di ammissione del credito*, in questa *Rivista*, 2011, 1039, e F. Dimundo - B. Quatraro, *Accertamento del passivo*, in AA.VV., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, diretto da G. Fauceglia

- L. Panzani, Torino, 2009, 1057; *contra* G. Corno, *Dell'accertamento del passivo e dei diritti mobiliari dei terzi*, in AA.VV., *Codice del fallimento*, a cura di M. Bocchiola - A. Paluchowski, Milano, 2013, 1226.

(25) R. Rosapepe, *L'accertamento del passivo*, in AA.VV., *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da V. Buonocore - A. Bassi e coordinato da G. Capo - F. De Santis - B. Meoli, III, Padova, 2011, 77.

(26) T.M. Francioso, *Domande tardive. Insufficienza di attivo. Domande di rivendica e restituzione*, in AA.VV., *Fallimento e concordato fallimentare*, a cura di A. Jorio, II, Torino, 2016, 2096, e G.B. Nardecchia, *Art. 101. Domande tardive di crediti*, in AA.VV., *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, a cura di M. Ferro, Padova, 2014, 1310 e 1311.

(27) M. Montanari, *Art. 101. Domande tardive di crediti*, in AA.VV., *Il nuovo diritto fallimentare*, diretto e coordinato da A. Jorio - M. Fabiani, I, Bologna, 2006, 1549.

(28) B. Quatraro - F. Dimundo, *La verifica dei crediti nelle procedure concorsuali*, Milano, 2011, 92.

(29) Cfr. P.P. Ferraro, *Art. 101. Domande tardive di crediti*, in AA.VV., *La legge fallimentare dopo la riforma*, a cura di A. Nigro - M. Sandulli - V. Santoro, 2, Torino, 2010, 1296; F. Lamanna, *Il nuovo procedimento di accertamento del passivo*, Milano, 2006, 605, e F. Dimundo - B. Quatraro, *Accertamento del passivo*, in AA.VV., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, diretto da G. Fauceglia - L. Panzani, Torino, 2009, 1059.

A confutazione dell'interpretazione prospettata dai ricorrenti depone il tenore testuale dell'art. 101, comma 1, l.fall., il quale, nel prevedere la possibilità di proroga del termine ivi previsto - da dodici a diciotto mesi -, in caso di "particolare complessità della procedura", precisa che detta proroga deve essere disposta "con la sentenza che dichiara il fallimento" (ferma l'interpretazione dottrina per la quale sarebbe ammissibile che la proroga possa essere disposta dal tribunale anche nel corso della procedura, prima che il termine dei dodici mesi sia decorso (30)), in tal modo rimettendo la relativa determinazione al potere discrezionale del tribunale fallimentare, da esercitarsi in via preventiva, con la conseguente esclusione di qualsiasi forma di automatismo.

La *ratio* dell'art. 101, comma 1, l.fall. è differente da quello dell'art. 16, comma 1, n. 4, l.fall., in quanto, da un lato, la norma in tema di domande tardive di crediti mira a contemperare l'esigenza di flessibilità nell'articolazione della procedura con quella di certezza nell'individuazione dei relativi termini, garantendo al tempo stesso la possibilità di prevedere tempi diversi per il suo svolgimento - in relazione alla complessità delle operazioni da compiere per la formazione dello stato passivo - e la salvaguardia della posizione di uguaglianza dei creditori, mediante l'affidamento al tribunale di una valutazione prognostica fondata sul numero dei creditori e sulle difficoltà che il curatore è prevedibilmente destinato ad incontrare nella ricostruzione della situazione debitoria; dall'altro, la previsione contenuta nell'art. 16 l.fall., che, nell'annoverare tra i contenuti necessari della sentenza di fallimento la fissazione dell'adunanza per la verifica dei crediti, stabilisce che la stessa deve tenersi "entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura" - pur rivestendo anch'essa una portata acceleratoria - risponde alla finalità di assicurare al curatore il tempo necessario per il compimento delle operazioni preliminari alla verifica dei crediti, in particolare per l'esame delle scritture contabili e delle altre fonti d'informazione, l'individuazione dei soggetti aventi titolo a partecipare al concorso e l'effettuazione dei relativi avvisi, e ai destinatari di questi ultimi il tempo necessario per la formulazione delle domande di ammissione al passivo (31).

Alla luce di quanto testé osservato, le vicende procedurali cui le norme stesse si riferiscono - così come la loro rispettiva funzione - sono differenti: la prima, invero, è incentrata sull'"esame dello stato passivo", focalizzandosi sull'avvio dell'attività di formazione dello stato passivo e risultando, quindi, riferibile alla fase anteriore allo svolgimento dell'adunanza di verifica dei crediti, mentre la seconda, assolvendo al fine di individuare il termine finale per la presentazione delle domande tardive, fa riferimento alla diversa attività di "deposito del decreto di esecutività dello stato passivo", una volta che la formazione dello stato passivo relativo alle domande tempestive sia avvenuta.

Ne discende che, anche se entrambe le previsioni di legge fanno riferimento al diverso sviluppo della procedura fallimentare nel caso in cui la stessa sia di ordinaria o di particolare complessità, esse non sono coordinabili nel senso di ricollegare alla valutazione compiuta dal tribunale ai fini della fissazione del primo termine l'automatica proroga del secondo, il cui tenore letterale, inequivocabilmente, presuppone una proroga esplicita e specificamente quantificata.

Ambedue le norme, laddove fanno riferimento al caso di "particolare complessità della procedura", quale ragione della proroga (rispettivamente del termine ordinario di centoventi giorni per la fissazione dell'adunanza e del termine di dodici mesi per la presentazione delle domande di insinuazione tardive), impongono al tribunale di fornire, all'interno della sentenza dichiarativa di fallimento, una conveniente motivazione nel caso in cui decida di optare per una dilazione che rallenti, fin da subito, i tempi di definizione della procedura fallimentare.

Tale necessità di motivazione fa sì che la proroga dei termini ordinari debba essere esplicita e argomentata e non possa invece intendersi disposta, in automatico, in conseguenza del semplice superamento del termine ordinario di centoventi giorni.

L'opzione del tribunale per la disciplina ordinaria o per una dilatazione dei tempi di verifica non è dunque l'effetto, automatico ed implicito, della scelta di una data (per la celebrazione dell'adunanza di cui all'art. 95 l.fall.) che sia anteriore o posteriore al termine di centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento, ma il frutto di una scelta, espressa e

(30) A. Marcone, *L'accertamento del passivo*, in AA.VV., *Formulario commentato del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, diretto da L. Panzani, Torino, 2013, 924 e 925; G.U. Tedeschi, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Padova, 2006, 411; M. Vitiello, *Lo stato passivo*, in AA.VV., *Le nuove procedure concorsuali*, a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2008, 177; F.

Lamanna, *Il nuovo procedimento di accertamento del passivo*, Milano, 2006, 604, e F. Dimundo B. Quattraro, *Accertamento del passivo*, in AA.VV., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, diretto da G. Fauceglia - L. Panzani, Torino, 2009, 1057.

(31) Cass. Civ. 23 luglio 2021, n. 21226, in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it/>.

motivata, assunta in considerazione della complessità della procedura fallimentare (32).

Ne consegue che, in tema di ammissione allo stato passivo del fallimento, nella fissazione dell'adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni indicato dall'art. 16, comma 1, n. 4, l.fall. non può intendersi implicita l'estensione a diciotto mesi del termine per le insinuazioni tardive, ai sensi dell'art. 101, comma 1, l.fall., evocando le due norme altrettante distinte attività e postulando la seconda di esse la necessità di una proroga esplicita contenuta nella sentenza di fallimento e specificamente quantificata, senza alcun automatismo correlato con il rispetto del termine imposto dalla prima, non potendosi arguire una simile disposizione dalla mera fissazione dell'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo ad una data posteriore alla scadenza del termine ordinario di centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento (33).

In tale contesto, i Giudici di legittimità non potevano non evidenziare l'irrilevanza della circostanza che il giudice delegato avesse autorizzato il curatore a procedere al deposito frazionato dello stato passivo, non risultando la stessa idonea ad incidere sulla decorrenza del termine per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo, ricollegabile, nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, esclusivamente all'esaurimento dell'esame di tutte le domande presentate tempestivamente, con la conseguente inefficacia di eventuali decreti di esecutività emessi all'esito di ciascuna udienza (34).

Considerazioni conclusive

I condivisibili principi affermati dalla Suprema Corte paiono confermare un'interpretazione aderente al

dato testuale degli artt. 16, comma 1, n. 4, l.fall. e 101, comma 1, l.fall.: si riconosce, infatti, che, in tema di dichiarazioni tardive di credito, la proroga fino a diciotto mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo del termine oltre il quale le domande di insinuazione sono dichiarate inammissibili (salvo quelle il cui ritardo sia dipeso da causa non imputabile al creditore) deve risultare espressamente dalla pronuncia dichiarativa di fallimento, non potendosi considerare implicita nella fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo tempestivo oltre i centoventi giorni previsti dal predetto art. 16, comma 1, n. 4, l.fall. (35). La fissazione dell'esame delle insinuazioni in data successiva ai centoventi giorni non significa che l'esito dello scrutinio sulla "complessità della procedura" possa riflettersi nella diversa valutazione sottesa al riconoscimento, o meno, della proroga per il deposito delle tardive, che, invero, l'art. 101 l.fall. presuppone espressamente come statuizione *ad hoc*.

La comune clausola, *id est* la "particolare complessità della procedura", necessita di precisa, duplice e motivata decisione che il tribunale adotta in sentenza (36), non ricavabile *sic et simpliciter* dal differimento dell'inizio dell'esame delle domande tempestive rispetto ai centoventi giorni ordinari (37).

Da ultimo, pare opportuno evidenziare come, con l'entrata in vigore del "codice della crisi e dell'insolvenza" ("CCII") - ossia, a seguito del rinvio operato in occasione della legiferazione emergenziale legata all'epidemia da Covid-19 e specificamente, da ultimo, dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, il 15 maggio 2022 -, gli assiomi espressi dalla Suprema Corte potrebbero essere ragionevolmente confermati.

Infatti, i principi in materia non paiono aver subito mutazioni di natura sostanziale, considerato, per un verso, che l'art. 208, comma 1, CCII, costituisce - pur dimezzando il termine finale (38) - la trasposizione

(32) Cass. Civ. 15 giugno 2021, n. 16945, e Cass. Civ. 15 giugno 2021, n. 16946, entrambe in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it/>.

(33) Cass. Civ. 15 giugno 2021, n. 16944, in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it/>.

(34) Cfr. Cass. Civ. 9 febbraio 2021, n. 3054 e Cass. Civ. 18 gennaio 2018, n. 1179, entrambe in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it/>, per la quale "poiché il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver terminato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve escludersi che nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi *tamquam non essent*" e perciò privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui all'art. 101 l.fall."

(35) Cass. Civ. 15 giugno 2021, n. 16943, in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it/>.

(36) G. Minutoli, *Art. 16. Sentenza dichiarativa di fallimento*, in AA.VV., *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, a cura di M. Ferro, Padova, 2014, 265.

(37) Cass. Civ. 15 giugno 2021, n. 16946, in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it/>.

(38) G. Bozza, *L'accertamento del passivo nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in questa *Rivista*, 2019, 1213, il quale, peraltro, sottolinea come, "[Q]uanto al termine iniziale, si [sia] persa l'occasione di meglio regolamentare la sorte delle domande pervenute successivamente al trentesimo giorno antecedente l'udienza di verifica, e pertanto da considerare tardive, qualora venga rinviata l'udienza di verifica delle domande tempestive o perché non si tenga proprio l'udienza fissata per una qualsiasi ragione, o perché si tenga ma non si riesca in essa ad esaurire l'esame delle domande; in questi casi, il curatore, per la successiva (o successive) udienze potrebbe essere in grado di esaminare le domande già pervenute fuori termine, in modo da evitare la fissazione di una apposita udienza per l'esame di queste domande tardive, visto che nessun pregiudizio deriverebbe ai creditori

dell'art. 101, comma 1, l.fall., prevedendo che “[L]e domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi” (39), e, per altro verso, che l'art. 49, comma 3, CCI, costituente la “riedizione” dell'art. 16, comma 1, l.fall., prevede - alle lett. d) ed e) - che il tribunale, con la sentenza con la quale dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale, “stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non

oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura” e “assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione” (40). La Relazione Illustrativa chiarisce che l'art. 208 CCII, nel disciplinare le domande tardive di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ha confermato lo schema introdotto con le riforme alla legge fallimentare del 2006/2007 (41) e, in applicazione del criterio di delega, che contemplava la riduzione della possibilità di insinuarsi tardivamente, ha rimodulato - da diciotto a dodici mesi - il termine in caso di “particolare complessità della procedura” (42).

tempestivi, a meno che, tra la chiusura dello stato passivo e l'udienza successiva per l'esame delle tardive, non venga effettuato un riparto in favore dei chirografari (evento abbastanza inverosimile)”.
(39) S. Pacchi, *La liquidazione giudiziale*, in S. Pacchi - S. Ambrosini, *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, Bologna, 2020, 216.

(40) S. Ambrosini, *Accesso alle procedure di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza*, in S. Pacchi - S. Ambrosini, *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, Bologna, 2020, 101, e C. Cecchella, *Il diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Milano, 2020, 182 e 183.

(41) S. Sanzo, *La disciplina procedimentale. Le norme generali, le procedure di allerta e di composizione della crisi, il procedimento unitario di regolazione della crisi o dell'insolvenza*, in AA.VV., *Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, a cura di S. Sanzo - D. Burroni, Bologna, 2019, 82.

(42) M. Caprino, *La liquidazione giudiziale*, in AA.VV., *Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, a cura di S. Sanzo - D. Burroni, Bologna, 2019, 224.